

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3644

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOTI

Modifica all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
in materia di tariffa del servizio di fognatura e depurazione

Presentata il 5 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la risoluzione n. 222 del 9 luglio 2002, l'Agenzia delle entrate ha sottolineato che la tariffa del servizio di fognatura e depurazione non riveste più natura tributaria, bensì di corrispettivo; pertanto essa è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Con tale risoluzione, l'Agenzia delle entrate ha altresì sostenuto che la quota di tariffa relativa alla depurazione è parte integrante della tariffa del servizio di fognatura e depurazione « (...) non influenzando, al riguardo, la circostanza che l'ente erogatore del servizio, sia nel caso che gestisca il servizio idrico integrato, sia che eserciti solo l'attività di depurazione, provveda o meno in concreto all'effettiva realizzazione della depurazione medesima ».

Tale affermazione non appare affatto condivisibile, posto che, a giudizio dell'Agenzia, l'interpretazione che ne deriva

appare conforme a quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che prevede che la quota tariffaria per il servizio di depurazione delle acque reflue sia pagata dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura risulti sprovvista di impianto di depurazione ovvero l'impianto stesso sia inattivo.

Vi è pertanto il paradosso di una legge che asserirebbe che la depurazione si paga anche se non è effettuata.

Ne segue l'assoluta necessità di eliminare l'equivoca interpretazione fornita dalla Agenzia delle entrate, andando a modificare, alla radice, la norma della legge n. 36 del 1994 che ha consentito tale interpretazione.

A tal fine, si auspica l'approvazione della presente proposta di legge che modifica il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 36 del 1994.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione non è dovuta dagli utenti nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I proventi relativi alla quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della deliberazione del CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito».

